

Ai gentili clienti
Loro sedi

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: definiti i contributi previdenziali ed assicurativi per il 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la **circolare n. 82 del 17.05.2016** l'INPS ha fornito taluni chiarimenti **sui contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e dai compartecipanti familiari**. In particolare, l'aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 2016, sono così fissate: i) **a carico del concedente 19,55%** (esclusa la quota base pari a 0,11%), a carico del Concessionario 8,84%, per un totale complessiva del 28,39%. Per quanto riguarda la **riduzione degli oneri sociali per i concedenti**, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, **gli esoneri sono i seguenti**: i) **Assegni familiari 0,43%**; ii) **Tutela maternità 0,03%**; iii) **Disoccupazione 0,34%**. I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle seguenti misure: i) Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%; ii) Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%. **Analogamente agli scorsi anni, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale**. Sono previste delle agevolazioni per zone tariffarie nelle seguenti percentuali: i) **territori non svantaggiati**: nessuna agevolazione, dovuto 100%; ii) **territori montani**: agevolazione 75%, dovuto 25%; iii) **territori svantaggiati**: agevolazione 68%, dovuto 32%. La riscossione **avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell'importo da versare in quattro rate**, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. **Dal sito dell'Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino**, selezionando la voce 'Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF'. **I termini di scadenza per il pagamento sono**: i) **16 luglio 2016**; ii) **16 settembre 2016**; iii) **17 novembre 2016**; iv) **16 gennaio 2017**.

Premessa

Con la **circolare n. 82 del 17.05.2016** l'INPS ha fornito taluni chiarimenti **sui contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e dai compartecipanti familiari per l'anno 2016**. In particolare, **vengono trattati i seguenti aspetti:**

Precisazioni Circolare INPS n. 82 del 17.05.2016
Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Riduzione degli oneri sociali
Riduzione del costo del lavoro
Contributi INAIL dal 1 gennaio 2016
Salari medi provinciali
Agevolazioni per zone tariffarie anno 2016
Modalità di pagamento
Tabella aliquote

Per l'anno 2016, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che **prevede l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti**. Per quanto sopra esposto le aliquote per l'anno 2016 sono così fissate:

ALIQUTA CONTRIBUTIVA DOVUTA		
Concedente	Concessionario	Totale
19,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	28,39%

Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001). **Ne consegue che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:**

ESONERI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Riduzione del costo del lavoro

L'art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede **l'esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.**

Osserva

Il predetto esonero, a **valere prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare:**

- è cumulabile con quello già previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la **maternità** e la **disoccupazione** ed **escludendo l'aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.**

Per i concedenti, pertanto, l'esonero opera sull'aliquota della disoccupazione come segue:

Riduzione del costo del lavoro	
Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 1,00%	1,00%

Contributi INAIL

I **contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro**, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, **sono fissati nelle misure:**

contributi INAIL	
Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

Salari provinciali medi

Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l'art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, **per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334** (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), **per gli iscritti alla**

gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 28 del DPR 488/68 e dall'art. 7 della legge 233/1990: sicché la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

Agevolazione zone tariffarie 2016

L'articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: " a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo". Pertanto **le agevolazioni per zona tariffaria per l'anno 2016 continuano ad essere così quantificate:**

AGEVOLAZIONI PER ZONE TARIFFARIE		
Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati	x	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Al fine dell'individuazione delle aree in argomento, occorre fare riferimento all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i **territori montani**, e all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le **zone agricole svantaggiate**.

Territori agevolati	Riferimenti normativi
Territori montani (art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)	Art. 9 Territori montani: "L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario: a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte; b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco; c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte [...]".
Zone agricole	Art. 15: "Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di

svantaggiate (art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)	<i>valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;</i> <i>a) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti [...]”.</i>
--	---

Modalità di pagamento

La riscossione avverrà **tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell'importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.**

Osserva

Dal sito dell'Istituto (www.inps.it) **il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce 'Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF'.**

I termini di scadenza per il pagamento sono:

Termini di scadenza per il pagamento

16 luglio 2016

16 settembre 2016

17 novembre 2016

16 gennaio 2017

Tabelle aliquote contributive

Di seguito è riportata la tabella con le aliquote contributive per **i piccoli coloni e partecipanti agricoli in vigore dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.**

Voci contributive	Totale	Concedente	Concessionario
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	28,39%	19,55%	8,84%

Quota base 0,11% 0,11%	0,11%	0,11%	
Assistenza infortuni sul lavoro	10,125%	10,125%	
Addizionali infortuni sul lavoro	3,1185%	3,1185%	
Disoccupazione	2,75%	2,75%	
Esonero art. 120 L. 388/2000	-0,34%	-0,34%	
Esonero art. 1 Legge 266/2005	-1,00%	-1,00%	
Prestazioni economiche di malattia	0,683%	0,683%	
Tutela lavoratrici madri	0,03%	0,03%	
Esonero Art. 120 L. 388/2000	-0,03%	-0,03%	
Assegni familiari	0,43%	0,43%	
Esonero art. 120 L. 388/2000	-0,43%	-0,43%	
TOTALE	43,8365%	34,9965%	8,84%

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO